



Responsabile procedimento: dr.sa Franceschina  
Bonanata

Autore: dr.sa Franceschina Bonanata

(Classificazione: tit.1 cl. 11 fascicolo 4)

**Ai Direttori di Settore**

**del Comune di Paderno Dugnano**

**S E D E**

**o g g e t t o :   Direttiva n. 1/2017: integrazione direttiva n. 4/2014 in materia di  
composizione delle commissioni di gara.**

Le novità introdotte dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal suo ultimo correttivo (D. Lgs. 56/2017) impongono di apportare alcune modifiche alla direttiva n. 4 già adottata nell'anno 2014 per quanto concerne le commissioni di gara, rimanendo invariate le disposizioni che riguardano le commissioni di concorso. Le modifiche legislative intervenute non riguardano il campo di applicazione dell'art.35-bis Decreto Legislativo 165/2001, introdotto dalla Legge 190/2012, bensì le altre disposizioni inerenti il conflitto di interesse.

Nella nuova formulazione della disciplina che riguarda la Commissione giudicatrice di gara, l'art.77 del Codice dei contratti definisce *cause di incompatibilità e di astensione* differenziate per i commissari e per i segretari delle commissioni stesse.

Si applicano:

- a) ai commissari le *cause di incompatibilità e di astensione* disciplinate all'art.77 commi 4, 5 e 6;
- b) ai segretari le *cause di incompatibilità e di astensione* disciplinate all'art.77 comma 6 primo periodo.

Per rendere uniforme l'applicazione della disciplina citata, è stato modificato il modello di dichiarazione che dovrà essere resa, rispettivamente, dal componente della commissione di gara (mod.2a) e dal segretario (mod.2b); per una migliore lettura si allega, altresì, il riepilogo normativo aggiornato.

Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 9 dell'art.77, prima della nomina dovranno essere acquisite le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle *cause di incompatibilità e di astensione* ed effettuate le relative verifiche.

Si ritiene opportuno che dell'intervenuta verifica delle dichiarazioni rese dai commissari sia data contezza nel provvedimento di nomina della commissione.

Si segnala, infine, che la presente direttiva sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale nella sotto-sezione "Direttive e circolari" in "Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / Atti amministrativi generali".

Distinti saluti

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

dott.sa Franceschina Bonanata

*(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)*

Allegati:

- 1) mod. 2a
- 2) mod. 2b
- 3) riepilogo normativo

mod.2a – dichiarazione componente commissione di gara

**Spett.le  
Direttore di Settore  
SEDE**

**o g g e t t o :      Nomina quale componente commissione di gara ..... - Dichiarazione sostitutiva  
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

cell. \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

con riferimento alla nomina di cui all'oggetto;

Visto l'art. 77 del d.lgs. 50/2016;

Preso visione del Codice di comportamento del Comune di Paderno Dugnano;

Consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75);

#### **DICHIARA**

- 1) di non trovarsi in alcune delle condizioni che determinano l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del codice di procedura civile;
- 2) di non avere riportato condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del Codice Penale ai sensi dell'art. 35-bis del Decreto 165/2001;
- 3) di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con la presente nomina, in alcune delle ipotesi disciplinate dall'art. 42, comma 2, del d.lgs. 50/2016, dall'art. 7 del DPR 62/2013 nonché dall'art. 7 del Codice di Comportamento del comune di Paderno Dugnano;
- 4) di non aver svolto e che non svolgerà alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla procedura di gara oggetto della presente nomina;
- 5) che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di gara oggetto della presente nomina, non ha ricoperto cariche di pubblico amministratore presso il Comune di Paderno Dugnano;
- 6) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, con sentenza non sospesa, in qualità di membro di commissione per l'affidamento di appalti pubblici, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

*Luogo e data*

*IL DICHIARANTE*

..... , ...../...../..... .....

*(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)*

**Informativa in materia di Privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si informa che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Paderno Dugnano. I dati forniti, saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali vigenti. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice di Protezione dei dati Personali, presentando richiesta al Responsabile del trattamento, ..... .....

mod.2b – dichiarazione segretario commissione di gara

**Spett.le  
Direttore di Settore  
SEDE**

**o g g e t t o :      Nomina quale segretario commissione di gara ..... - Dichiarazione sostitutiva  
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

cell. \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

con riferimento alla nomina di cui all'oggetto;

Visto l'art. 77 del d.lgs. 50/2016;

Preso visione del Codice di comportamento del Comune di Paderno Dugnano;

Consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75);

#### **DICHIARA**

- 7) di non trovarsi in alcune delle condizioni che determinano l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del codice di procedura civile;
- 8) di non avere riportato condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del Codice Penale ai sensi dell'art. 35-bis del Decreto 165/2001;
- 9) di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con la presente nomina, in alcune delle ipotesi disciplinate dall'art. 42, comma 2, del d.lgs. 50/2016, dall'art. 7 del DPR 62/2013 nonché dall'art. 7 del Codice di Comportamento del comune di Paderno Dugnano.

*Luogo e data*

*IL DICHIARANTE*

....., ...../...../.....

.....

*(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)*

#### **Informativa in materia di Privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si informa che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Paderno Dugnano. I dati forniti, saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali vigenti. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice di Protezione dei dati Personali, presentando richiesta al Responsabile del trattamento, ..... ..

**Riepilogo normativo****Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50****Art. 42. (Conflitto di interesse)**

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

**Art. 77. (Commissione giudicatrice)**

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso di affidamento di

contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.
5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.
9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.
10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.
11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
12. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.

### **Codice di procedura civile**

#### **Art. 51 Astensione del giudice.**

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

#### **Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165**

#### **Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici**

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

#### **Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"**

#### **Art. 7 Obbligo di astensione**

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

**Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Paderno Dugnano**  
**(deliberazione Giunta Comunale n. 223 del 12 dicembre 2013)**

**Art. 7 Obbligo di astensione**

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
2. Il dipendente comunica al dirigente del Settore di appartenenza ogni fattispecie che comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività, specificando le relative ragioni e motivazioni, in forma scritta utilizzando l'apposito modello, all'atto dell'assegnazione della pratica o entro 3 gg, se l'obbligo di astensione sopraggiunga in corso di istruttoria.
3. Sull'astensione del dipendente decide il dirigente del Settore di appartenenza entro i successivi 5 gg, dandone comunicazione scritta al dipendente interessato e adottando gli atti conseguenti. L'archiviazione degli atti avviene ad opera della segreteria di settore.
4. Con cadenza semestrale i dirigenti inviano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione un elenco contenente i dati sull'archiviazione delle richieste di astensione, utilizzando un apposito modello.